COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

Verbale n. 61/2020 del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di dicembre si tiene la riunione del Collegio dei Revisori del Comune di ALPIGNANO (TO), nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 38 del 19.07.2018, composto da:

Sig. Franco DE AMICIS

Presidente

Dott.ssa Elvira POZZO

Componente

Dott. Andrea FEA

Componente

La seduta si tiene per provvedere al controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 6, del CCNL 21.05.2018, nonché ad istituti compresi nei CCNL 14.9.2000, CCNL 05.10.2001 e CCNL 22.01.2004, in relazione all'ipotesi di contratto collettivo integrativo per l'anno 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Vista ed esaminata la seguente documentazione:

- la nota inviata a mezzo posta elettronica in data 14/12/2020, con la quale è stato chiesto a questo Collegio di esprimere un parere, in ordine alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, della preintesa di contratto collettivo integrativo per l'anno 2020, relativo alla quantificazione delle risorse per la costituzione del fondo di produttività 2020, all'utilizzo per i vari istituti contrattuali per il 2020 (produttività, indennità, progressioni, reperibilità, ecc.) nonché delle modalità di ripartizione delle somme stesse al personale dipendente;

- l'ipotesi di contratto tra la delegazione trattante di parte pubblica, le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione e la R.S.U. (rappresentanze sindacali unitarie del personale dell'Ente) sottoscritta in data 03/12/2020:

- la determinazione del Segretario Generale n. 597/2020 "Costituzione del fondo risorse decentrate e per la contrattazione integrativa anno 2020 - Parte stabile";

- la deliberazione G.C. n. 91/2020 "Fondo destinato al trattamento accessorio dei dipendenti dell'ente (F.D.R.) anno 2020. Costituzione e utilizzo della parte variabile del fondo. Direttive per la contrattazione collettiva integrativa";

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria, predisposte a corredo dell'ipotesi di contratto relativa all'anno 2020, come previsto dall'articolo 40, comma 3-sexies, del D.lgs. n. 165/2001.

Richiamato l'art. 239 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale disciplina le funzioni dell'Organo di Revisione.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e in particolare:

- l'art. 40 comma 3 bis che prevede che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5 (Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese), e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione";
- l'art. 40, comma 3 sexies, che prevede che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1";
- l'art. 40 bis, comma 1 il quale dice che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti....";

Richiamata la Circolare n. 25 del 19/07/2012 del M.E.F. – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, che ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico finanziaria evidenziando, tra le fattispecie di contrattazione integrativa per cui valgono le vigenti procedure di certificazione dell'Organo interno ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs. N. 165/2001, sia i contratti integrativi normativi che quelli a carattere economico;

RILEVATO CHE

Le somme necessarie all'applicazione del contratto integrativo 2020 sono previste in:

- € 228.766,83 a titolo di risorse stabili
- € 56.144,53 a titolo di risorse variabili

per complessivi € 284.911,36 di cui € 11.221,80 a titolo di risorse per incentivazioni per funzioni tecniche di cui al d.lgs 50/2016.

Il Fondo Risorse Decentrate relativo all'anno 2020, formato con determinazione n. 597/2020 è stato costituito in conformità con quanto stabilito dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018 e con le disposizioni previste dai precedenti CCNL, per quanto compatibili, come attestato dal Segretario Generale nella Relazione illustrativa e tecnico – finanziaria allegata all'accordo integrativo stipulato;

L'ammontare della decurtazione del Fondo operata nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, quantificata in € 5.749,10, è stata resa permanente a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013;

Secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 01/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dal 2018, tale limite può essere superato per le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 67 comma 2 CCNL 21/05/2018;

Le risorse decentrate stabili, dall'analisi degli atti menzionati, finanziano tutti gli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità e continuità, quali indennità di comparto, le progressioni economiche consolidate, l'indennità professionale del personale educativo degli asili nido e in parte gli istituti aventi carattere di variabilità e temporaneità (voci di salario accessorio);

Le risorse decentrate variabili sono state predisposte in applicazione della deliberazione di G.C. n. 91 del 02/12/2020, rilevando in particolare l'autorizzazione all'integrazione del fondo risorse decentrate 2020, con:

- "le risorse variabili previste dall'art. 67 comma 4 del CCNL 21/05/2018 per l'importo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, per un valore complessivo di € 21.994,18":
- "le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL 21/05/2018, per complessivi € 15.062,00 per il conseguimento degli obiettivi contenuti nel piano 2020 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 16/06/2020, come intregrata dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 30/06/2020.

Le spese relative al Fondo Risorse Decentrate anno 2020 (ed i relativi oneri riflessi) hanno trovato regolare previsione nei documenti di programmazione economico finanziaria dell'Ente ed integrale copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio dell'esercizio 2020;

Il Contratto Integrativo Decentrato disciplina esclusivamente istituti oggetto di contrattazione e risulta pertanto rispettato il disposto dell'art. 40, comma 3 quinquies del D. Lgs. n. 165/2001, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale.

La Relazione illustrativa e Relazione tecnica finanziaria risultano comprensibili e verificabili in ogni modulo;

I costi relativi alla contrattazione decentrata integrativa oggetto dell'accordo esaminato risultano coerenti con le disposizioni normative applicabili alla fattispecie, con particolare riferimento ai vincoli di bilancio, ivi inclusa la decurtazione "permanente" del Fondo operata a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013.

In particolare si da atto che:

Risulta rispettato quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, che prevede che, "...a decorrere dal 01/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dal 2018, tale limite può essere superato per le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 67 comma 2 CCNL 21/05/2018", come verificabile dalla Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria - Modulo III.

Risultano rispettati i vincoli di destinazione previsti dall'art.68, c.3, del CCNL 21/05/2018, e che, in particolare, la contrattazione destina la quota prevalente delle risorse variabili non aventi vincolo di destinazione agli incentivi economici a favore dei dipendenti (performance), e specificatamente, almeno il 30% di tali risorse alla performance individuale. come attestato nel Modulo II, Sez. V. della sopracitata Relazione.

Precisa che, relativamente agli istituti collegati all'incentivazione della produttività e alla premialità del personale dipendente, come dichiarato altresì nei documenti esaminati, gli stessi potranno essere attribuiti agli aventi titolo solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati ottenuti, affinché l'assegnazione delle predette somme aggiuntive, con le modalità e i vincoli precisati nel testo dell'accordo, sia correlata all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati o alla realizzazione degli specifici progetti cui sono state correlate le risorse.

Raccomanda pertanto al Nucleo di Valutazione un'attenta valutazione dei progetti nella fase di rendicontazione della stessa al fine di individuare prestazioni rientranti nell'attività istituzionale del dipendente ancorché inserita all'interno del progetto.

Sulla scorta della premessa sopra descritta e dei contenuti degli atti sopraindicati

ACCERTA

che, dall'esame dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale non dirigente del Comune di Alpignano per l'annualità economica 2020 e della relazione tecnico-finanziaria e illustrativa redatte dal Segretario Generale ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001, non emergono condizioni di incompatibilità rispetto al bilancio del Comune di Alpignano.

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara chiusa la presente riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Sig. Franco DE AMICIS

Dott.ssa Elvira POZZO

Dott. Andrea FEA